

ANTONIO BANFI (MILANO)

## RISPOSTA A MARTIN DREHER

Nel rispondere a Martin Dreher, vorrei tentare di ampliare il discorso ad alcune questioni generali e di metodo concernenti il problema della cittadinanza presso i Greci d'Occidente.

E' ben nota la frase che Tucidide attribuisce ad Alcibiade, secondo la quale le città di Sicilia erano caratterizzate da una popolazione disomogenea e mutevole, sicché più facile sarebbe stata la conquista, visto lo scarso patriottismo di cittadini privi di saldi legami con la loro terra<sup>1</sup>. Con questa osservazione di carattere quasi etnografico, l'ambizioso leader ateniese postula uno strettissimo rapporto fra comunità di stirpe, coesione sociale e impegno bellico. Uno degli effetti dell'eterogeneità dei componenti il corpo civico, infatti, è costituito dal frazionamento della città in piccoli gruppi in lotta fra loro, sicché un abile comandante saprebbe, dice Alcibiade, indurne molti alla defezione<sup>2</sup>. Si può certo convenire sul fatto che una simile rappresentazione è espressione di un'esagerazione retorica e polemica, tutta interna al dibattito con Nicia sull'apertura di un nuovo fronte in Sicilia. Non vi è dubbio, però, che essa esprima anche un certo senso di estraneità rispetto al mondo coloniale d'Occidente, nel quale sarebbe venuta a mancare quella comunanza di origini che specialmente nell'Atene del V secolo costituisce un elemento fondamentale per definire l'appartenenza di un soggetto alla propria comunità<sup>3</sup>. In tal senso, le parole riportate da Tucidide (o da lui stesso composte secondo verosimiglianza) non fanno altro che confermare quanto è stato scritto intorno alla "diversità" dei greci d'occidente, i quali sarebbero stati caratterizzati da una peculiare mobilità, flessibilità e tendenza ad integrarsi, non solo con gruppi greci estranei alla fondazione della colonia, ma anche con elementi indigeni<sup>4</sup>. Si tratterebbe, dunque, di una concezione del diritto di cittadinanza (da

---

<sup>1</sup> Thuc., VI.17.

<sup>2</sup> *Ibid.* Cfr. K. Lomas, *The Polis in Italy: Ethnicity, Colonization and Citizenship in the Western Mediterranean*, in R. Brock – S. Hodkinson (eds.), *Alternatives to Athens, Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece*, Oxford 2001, p. 180-181.

<sup>3</sup> Lomas, *Polis in Italy*, *cit.*, p. 181; P. Gauthier, *La citoyenneté en Grèce et à Rome: participation et intégration*, "Ktema" 6 (1981), p. 167 e sgg.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 169 e sgg.; E. Lepore, *Problemi dell'organizzazione della chora coloniale*, in M. Finley (ed.), *Problèmes de la terre en Grèce ancienne*, Paris 1973, p.16 e sgg.

intendersi come *legal form of acceptance and integration*<sup>5</sup>) differente da quella che siamo abituati a conoscere, attraverso le fonti, per le grandi città del continente in età classica. Una concezione che sottintende un modo diverso, più “aperto” di intendere la *polis* e l’appartenenza ad essa.

Premesso che la pretesa di Wilamowitz di “leggere il mondo greco con gli occhi dei greci”<sup>6</sup>, non è più oggi scientificamente accettabile, mi pare sia comunque necessaria una certa cautela nell’utilizzare i concetti che caratterizzano alcuni lavori intorno al problema della cittadinanza nel mondo greco. Concetti di una evidentissima attualità, e dai contenuti piuttosto indefiniti, quali integrazione, mobilità e flessibilità. E’ possibile, certo, che categorie del tutto estranee all’oggetto osservato ne consentano comunque un migliore intendimento, e si tratta, del resto, di un fenomeno tipico della storia del mondo antico, poiché, come osservava Finley, è naturale che “i concetti e le presupposizioni su cui essa si fonda derivano in ampia proporzione dall’esperienza più o meno recente”<sup>7</sup>. Tuttavia, resta la necessità di un’attenta messa alla prova delle categorie concettuali che si applicano al mondo antico, evitando ogni generalizzazione.

Per quanto riguarda il rapporto fra cittadinanza, mobilità, e integrazione di diversi gruppi, rapporto al quale sono naturalmente connesse le cosiddette “questioni di etnicità”, mi pare che sia utile rimarcare, in primo luogo, la differenza fra il periodo della *Pentecontaetia* e della Guerra del Peloponneso, e le altre fasi della storia greca, poiché la polarizzazione del mondo greco intorno a due differenti modelli politici e costituzionali ebbe ricadute significative anche su questo piano. Penso alla famosa legge di Pericle del 451-450,<sup>8</sup> che, restringendo la cittadinanza ai soli figli di genitori entrambi ἀστοί intese tra l’altro colpire le grandi famiglie aristocratiche che, per tradizione, stringevano legami transnazionali con un’accorta politica matrimoniale (si pensi, ad esempio, a Cimone, figlio di una Tracia di stirpe regale<sup>9</sup>). Mi pare lecito supporre che la forte ideologizzazione del periodo della Guerra Peloponnesiaca abbia prodotto qualche conseguenza anche sul modo in cui la composizione e l’organizzazione del corpo civico era concepita dai Greci d’Occidente, tanto più che la propaganda ateniese cercò attivamente di fomentare il conflitto fra le città sicelioti opponendo Dori a Calcidesi<sup>10</sup>. Insomma, è probabile che la diversità dell’occidente greco, con la sua minor rigidità nel concepire il diritto di cittadinanza rispetto a un modello di *polis* “basato su di un rigoroso

<sup>5</sup> Lomas, *Polis in Italy*, cit., p. 168.

<sup>6</sup> Nella premessa a *Der Glaube der Hellenen*.

<sup>7</sup> M. Finley, *Le generalizzazioni nella storia antica*, in *Uso e abuso della storia*, Torino 1981, p. 99.

<sup>8</sup> E. Cantarella, *Filiazione legittima e cittadinanza*, in *Symposion 1995, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Wien 1997, p. 97 e sgg.

<sup>9</sup> Plut., *Cim.* 4.1

<sup>10</sup> M. Gras, *L’Occidente e i suoi conflitti*, in *I Greci*, vol. 2 t. 2, *Definizione*, Torino 1997, p. 89 e sgg.

esclusivismo”<sup>11</sup>, si debba spiegare con il continuo emergere di *staseis*, anche assai violente, e con la connessa persistenza, specialmente, ma non solo, in Sicilia, di forme di governo di origine arcaica (tirannidi e comunque poteri personali), che si segnalano per una minor carica ideologica, che sono sostanzialmente prive di quegli ideali partecipativi che caratterizzano la democrazia ateniese e per le quali spostamenti e mutamenti di popolazione sono attuati in funzione di una politica di potenza<sup>12</sup>. Non è dunque un caso, che si assista ad una più chiara formalizzazione del diritto di cittadinanza proprio nel momento in cui ai regimi tirannici si sostituiscono costituzioni democratico-moderate: infatti, non è interesse né delle aristocrazie né dei tiranni una troppo stringente definizione dell'appartenenza al corpo civico, mentre lo è dei regimi democratici o, se si vuole, “repubblicani”<sup>13</sup>, che prevedono un certo grado di partecipazione del cittadino al governo della cosa pubblica, sicché cresce la differenziazione verso l'esterno, mentre si riduce quella all'interno della cittadinanza. Si potrebbe comunque sostenere che in Sicilia ed in Magna Grecia, anche nel periodo post-tirannico, l'ampia disponibilità di terre rese comunque più facili i numerosi spostamenti di popolazione e rese possibile una maggiore disponibilità all'integrazione fra soggetti di diversa provenienza, facendo sì, allo stesso tempo, che fossero meno cruenti e meno numerosi i conflitti per la redistribuzione delle terre<sup>14</sup>.

Questa tesi, che in linea generale può sembrare corretta, non mi pare sia sempre confermata, nei singoli casi storicamente determinati: occorre ricordare la forte presenza indigena, con la quale vi fu una lunga storia di scambi ma anche di conflitti sanguinosi<sup>15</sup> ed anche la forte conflittualità interna allo stesso mondo coloniale greco. Tutto ciò faceva sì che una potenziale ampia disponibilità di terre si traducesse, in concreto, in una relativa scarsità<sup>16</sup>, tant'è che i terreni di una colonia erano tanto più appetibili quanto più si trovavano vicini al centro urbano che poteva assicurare rifugio e difesa, mentre diverso era lo *status* delle terre più lontane (*eschatìa*)<sup>17</sup>. Infatti, sia Platone che Aristotele ritenevano che si dovesse organizzare la *chora* coloniale con l'assegnazione ai cittadini di due lotti, uno vicino al centro cittadino e l'altro lontano, proprio per assicurare un'equa distribuzione dei rischi fra

---

<sup>11</sup> U.E. Paoli, *Lo stato di cittadinanza in Atene*, in *Studi di diritto attico*, Firenze 1930, p. 201.

<sup>12</sup> Lomas, *Polis in Italy*, cit., p. 182 e sgg.

<sup>13</sup> D. Musti, *Storia greca*, Bari 1990, p. 368 e sgg.

<sup>14</sup> E' quanto sostenuto, in riferimento al caso siciliano, da M. Dreher, in *Old and New Citizens in Ancient Sicily*, conference held at the Northwestern University (*Troubles Over Citizenship in the Greco-Roman World*, April 17, 2005). Ringrazio vivamente l'Autore per avermi fornito il testo.

<sup>15</sup> E. Lepore, *I Greci in Italia*, in M. Finley – E. Lepore, *Le colonie degli antichi e dei moderni*, Roma 2000, p. 66 e sgg.

<sup>16</sup> Lepore, *Problemi dell'organizzazione*, cit., p. 19 e sgg.; *Id.*, *I Greci in Italia*, cit., p. 73 e sgg.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 27 e sgg.

tutti i proprietari<sup>18</sup>. Inoltre, Aristotele loda le leggi di quegli Stati che privano i proprietari di terre lontane dal centro politico del diritto di voto in assemblea, proprio perché i rischi ai quali costoro sono esposti non garantiscono una chiara percezione dell'interesse collettivo<sup>19</sup>.

Per tutti questi motivi, credo che, se si vuole effettivamente discutere della “diversità” dei Greci occidentali, non ci si possa limitare all’esame del mero diritto di cittadinanza, che di per sé può assumere i *contenuti* più vari, ma occorra, per l’appunto, ampliare il discorso ai due temi, fra loro strettamente connessi, della partecipazione dei cittadini al governo della città e della proprietà fondiaria;<sup>20</sup> in ciò, mi pare perfettamente condivisibile l’invito di Ettore Lepore ad analizzare nel suo complesso “il tipo particolare di *demos* che viene a formarsi nelle *apoikiai* di Occidente” e la composizione del corpo civico e politico<sup>21</sup>.

Spostando lo sguardo dalla Sicilia all’area magno-greca, mi pare di notevole interesse il caso della città di Thurii e le vicende che ne segnarono la storia politica e costituzionale in piena età classica, fra V e IV secolo.

Si tratta di un caso unico nella storia della colonizzazione greca, poiché era stato deciso di fondare una colonia panellenica e perché la deduzione della colonia fu predisposta e pianificata in modo – per così dire – scientifico. Ciò nonostante, il tentativo non si può dire riuscito, dato che presto si produsse una situazione assai simile a quella descritta da Alcibiade in Tucidide, con il rischio reale del fallimento dell’impresa coloniale.

Come cercherò di mostrare, la capacità di integrazione, che avrebbe dovuto assicurare la coesione della cittadinanza, fu gravemente messa in discussione non appena emerse la questione della distribuzione delle terre e dell’assegnazione delle principali magistrature, poiché parte dei coloni non accettarono quei principi isonomici ai quali si sarebbe dovuta ispirare la colonia. Infatti, è fenomeno proprio delle colonie il fatto che, una volta raggiunto il sito designato per la fondazione, si diano in contemporanea l’acquisizione dello *status* di cittadino da parte dei partecipanti alla spedizione, che di norma si accompagna alla perdita della cittadinanza della città di provenienza<sup>22</sup>, e la ripartizione e assegnazione delle terre ai nuovi cittadini. Sicché la cittadinanza è interamente costituita di proprietari. Per questo molti decreti di fondazione contengono precise istruzioni sulla distribuzione delle terre<sup>23</sup>, talora accompagnate dalla designazione di appositi funzionari

<sup>18</sup> Plat., *Leg.* 5, 745c-d; Arist., *Pol.*, VII.9.7-8 (1330 a).

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> M. Moggi, *Organizzazione della chora, proprietà fondiaria e homonoia: il caso di Turi*, “ASNP” 27 (1987), p. 77 e sgg.; D. Lotze, *Il cittadino e la partecipazione al governo della polis*, in *I Greci*, vol. 2 t. 2, Definizione, Torino 1997, p. 369 e sgg.

<sup>21</sup> Lepore, *I Greci in Italia*, cit., p. 79.

<sup>22</sup> E. Szanto, *Das griechische Bürgerrecht*, New York 1979, p. 61 e sgg. Vi sono però casi nei quali i coloni mantengono anche la cittadinanza della metropoli. E’ il caso, ad esempio, di Locri (Polyb. XII.10.a).

<sup>23</sup> A.J. Graham, *Colony and Mother City in Ancient Greece*, Manchester 1964, p. 44 e sgg.

(geonomi), incaricati, appunto, di provvedere alla ripartizione dei lotti<sup>24</sup>. Non è certo un caso, quindi, che si siano ben presto affermate formule tipiche della propaganda coloniarista quali *epi tē isēi kai omoiai*<sup>25</sup> che mostrano la forte presenza di principi isonomici e, si potrebbe forse dire, egualitari – anche se non sempre è detto che tali principi si siano effettivamente realizzati<sup>26</sup>.

Venendo ora ai fatti, è ben noto come sul finire del VI secolo, la ricca e potente città di Sibari, già travagliata da alcuni rivolgimenti costituzionali che avevano portato all'affermazione di una tirannide con la fuga o l'espulsione di buona parte degli aristocratici, fu sconfitta dai rivali crotoniati, appoggiati dagli esuli sibariti, e rimase disabitata per lungo tempo<sup>27</sup>. Seguì un tentativo (fallito) di rifondare la città con un nuovo insediamento nel 453, ed un ulteriore tentativo nel 446, quando gruppi di sibariti si rivolsero contemporaneamente a Sparta e ad Atene sollecitando le due città a partecipare alla nuova fondazione, con l'invio di coloni<sup>28</sup>. Al rifiuto di Sparta si contrappose invece la disponibilità dell'Atene di Pericle, che vide nell'impresa un buon modo per consolidare le proprie ambizioni imperiali<sup>29</sup>. Si decise così di inviare messi nel Peloponneso per invitare non più le singole *poleis*, ma chiunque, semplice cittadino, lo avesse voluto, a partecipare alla colonia panellenica<sup>30</sup>. Per certo, sappiamo che alla spedizione, guidata dall'esegeta Lamponne, uomo molto vicino a Pericle<sup>31</sup>, e da Senocrito, parteciparono fra gli altri Erodoto, Protagora, Ippodamo di Mileto ed anche lo stratego spartano Cleandrida, in esilio perché accusato di essersi fatto corrompere da Pericle<sup>32</sup>. Significativamente la colonia ebbe come ecista proprio Lamponne e non, com'era uso, l'oracolo delfico<sup>33</sup>, ed assunse il nome di Thurii: la scomparsa dell'antico nome di Sibari è indice della volontà di marcare la

<sup>24</sup> E' il caso, ad esempio, di Brea (Tod, ep. 44). Cfr. Graham, *op. cit.*, p. 35 e sgg.

<sup>25</sup> Cfr. Thuc. I.27.1.

<sup>26</sup> E. Lepore, *Problemi dell'organizzazione*, cit., p. 23 e sgg. Sia detto per inciso, il legame linguistico fra *nomos* e *nemein* non è mai andato perso alla coscienza dei greci; *isonomia*, quindi (al pari di *eunomia*) era concetto che evocava immediatamente l'idea della divisione dei beni (e in particolare delle terre) fra i componenti il corpo civico. Lo mostra bene il titolo di un'opera di Tirteo, detta appunto *Eunomia*, nella quale si trattava della *stasis* verificatasi a Sparta al tempo della guerra messenica, quando una parte degli spartani reclamò una nuova divisione delle terre (Arist., *Pol.* 1306 b). Cfr. L. Piccirilli, *Dall' "anomia" all' "eunomia"*, in *Scritti in onore di G. Guarino*, vol. III, Padova 1998, p. 10333.

<sup>27</sup> G. Pugliese Carratelli, *Le vicende di Sibari e Thurii*, "Atti e memorie della Società Magna Grecia" XIII-XIV (1972-73), p. 21 e sgg. V. Ehrenberg, *The Foundation of Thurii*, "AJPH" 69 (1948), p. 149 e sgg.

<sup>28</sup> Diod., XII. 9-11. Pugliese Carratelli, *Le vicende*, cit., p. 24 e sgg.

<sup>29</sup> Moggi, *Senocrito, Tuciddide di Melesia e la fondazione di Turi*, "ASNP" 9 (1979), p. 499 e sgg.; Ehrenberg, *Foundation of Thurii*, cit., p. 155 e sgg.

<sup>30</sup> Ehrenberg, *Foundation of Thurii*, cit., p. 154.

<sup>31</sup> Cfr. Aristoph., *Nub.* 332; *Schol. ad loc. cit.*;

<sup>32</sup> Diod. XIII.106.10.; Plut., *Per.* 22. Pugliese Carratelli, *Le vicende*, cit., p.27.

<sup>33</sup> Graham, *Colony*, cit., p. 26 e sgg.

discontinuità della nuova fondazione rispetto al passato, mentre la scelta degli ecisti, entrambi ateniesi, mostra chiaramente il ruolo egemonico di Atene verso la colonia panellenica<sup>34</sup>. E' di particolare interesse l'organizzazione che fu data al corpo civico della colonia: esso fu diviso in dieci tribù costituite *iure sanguinis*, che rispecchiavano le diverse provenienze dei coloni: tre tribù ai peloponnesiaci (con i nomi di Arcade, Acaide ed Elea), tre alla Grecia centrale (Beotica, Amfictionide e Doride) e quattro ai coloni di origini ioniche (Iade, Atenaide, Euboide, Nesiotè)<sup>35</sup>. Stando alle fonti, le leggi della città furono scritte da Protagora di Abdera, che non a torto buona parte della moderna dottrina considera come uno dei maggiori teorici del pensiero democratico del V secolo<sup>36</sup>. E' comunque verosimile che egli si sia almeno in parte ispirato, nella sua attività di legislatore, alle antiche leggi attribuite dalla tradizione a Caronda<sup>37</sup>, ma mi pare significativo che – stando ad Eforo<sup>38</sup> – i Turini abbiano superato i Locresi per la precisione ed i dettagli della loro legislazione, il che, come ha ben dimostrato Domenico Musti, è indice di “un tipico atteggiamento mentale, che è tanto più democratico, quanto più soddisfa l'esigenza della precisione, determinazione, specificazione”<sup>39</sup>. L'impostazione della costituzione della nuova *polis* fu dunque di stampo democratico, anche se la lettura dei pochissimi frammenti rimastici della legislazione della città non sembra lasciare intendere che si sia trattato di una democrazia “radicale”<sup>40</sup>. Il fatto che Thurii sia sorta come democrazia, è sia pure indirettamente provato dalla stessa struttura urbanistica della città. Come si è da tempo riconosciuto, infatti, l'urbanistica ippodamea (della quale tracce, ancorché scarse, sono emerse negli scavi<sup>41</sup>) è espressione essa stessa di una sorta di “razionalismo democratico” con connotazioni egualitarie, poiché essa mirava ad assicurare agli edifici residenziali privati una disposizione uniformemente felice, senza privilegiarne alcuno<sup>42</sup>. Poste queste

<sup>34</sup> Segnalo che, secondo Ehrenberg (*Foundation of Thurii*, cit., p. 152 e sgg.), vi sarebbe stata, prima della fondazione di Thurii, la fondazione di una terza Sibari, nella quale si sarebbe consumato lo scontro fra i nuovi venuti e i sibariti.

<sup>35</sup> Diod. XII.11.

<sup>36</sup> Cfr. J.S. Morrison, *The Place of Protagoras in Athenian Public Life*, “CQ” 35 (1941), pp. 1-16; Ehrenberg, *Foundation of Thurii*, cit., p. 168 e sgg.

<sup>37</sup> Her. Pont., fr. 150; Strab., *Geogr.* VI.1.8.

<sup>38</sup> *ap.* Strab., *Geogr.* VI.1.8.

<sup>39</sup> D. Musti, *Demokratia, Origini di un'idea*, Bari 1995, p. 65.

<sup>40</sup> V. Arangio-Ruiz, A. Olivieri, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano 1925, p. 227-229; cfr. N.K. Rutter, *Diodorus and the Foundation of Thurii*, “*Historia*” 22 (1973), p. 167 e sgg.; Ehrenberg, *Foundation of Thurii*, cit., p. 166 e sgg.

<sup>41</sup> P.G. Guzzo, *I risultati degli scavi*, “*Atti e memorie della Società Magna Grecia*” XIII-XIV (1972-73), p. 38 e sgg.; F. Castagnoli, *Ancora sull'urbanistica di Thurii*, “*Parola del Passato*” 28 (1973), p. 220 e sgg.

<sup>42</sup> Castagnoli, *Topografia ed urbanistica*, “*Atti e memorie della Società Magna Grecia*” XIII-XIV (1972-73), p. 51 e sgg.; *Id.*, *Sull'urbanistica di Thurii*, “*Parola del Passato*” 26 (1971), p. 301 e sgg.

premesse, è lecito supporre che anche la distribuzione dei lotti di terra ebbe luogo secondo criteri isonomici: del resto, sappiamo da Aristotele che furono approvate leggi allo scopo di evitare, nel tempo, l'accentramento della proprietà in poche mani<sup>43</sup>.

Sta di fatto che, nonostante quanto si è detto sin ora, né la *isomoiria* né in generale i principi isonomici che erano stati programmaticamente posti alla base della nuova fondazione<sup>44</sup> bastarono ad evitare che si producesse una grave *stasis*, che vide contrapposti i cittadini di origine sibarita a quelli provenienti dalla Grecia. Infatti, secondo quanto riferisce Diodoro<sup>45</sup>, in breve tempo si giunse alla *stasis*, poiché i sibariti di origine pretesero di godere di speciali privilegi, quasi che vi fosse una differenza di *status* giuridico fra gli autoctoni e coloro che essi consideravano come "successivamente naturalizzati" (*tois ysteron prosgegrammenois politais*). Sembra quasi che i sibariti abbiano rifiutato di accedere alla logica di una fondazione coloniale, che crea *ex novo* una nuova *polis*<sup>46</sup>, e considerassero essi stessi come cittadini di pieno diritto di una *polis* preesistente ed i nuovi venuti alla stregua di cittadini ascitizi (o forse *epoikoi*), con una ridotta capacità giuridica di diritto pubblico e, parimenti, con una meno piena personalità sacrale<sup>47</sup>; inoltre, essi rivendicavano i propri antichi diritti di proprietà sui fondi circostanti la città, pretendendo di escluderli dalla lottizzazione<sup>48</sup>. Pertanto, scrive Diodoro<sup>49</sup>, pretesero per loro stessi le magistrature principali, tentarono di affermare la posizione privilegiata delle donne di stirpe sibarita nei culti cittadini loro riservati, lasciando alle nuove venute posizioni affatto secondarie ed infine si assegnarono le terre più vicine alla città, lasciando agli altri le più lontane. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, è chiaro che le terre più vicine alla *polis* sono le migliori in quanto più facilmente difendibili (si consideri la costante situazione di conflittualità con i Crotoniati); inoltre, ed è questo un punto di non secondaria importanza, è evidente che gli assegnatari delle terre più vicine al centro politico avranno anche molto maggiore agio nel partecipare attivamente alla vita politica cittadina<sup>50</sup>.

Sta di fatto che il comportamento dei sibariti provocò la violenta reazione degli altri coloni, i quali ne massacrarono buona parte ed espulsero quindi i sopravvissuti dalla città: essi finirono poi per fondare – recuperando l'antico nome della loro patria – una nuova Sibari sul Traente<sup>51</sup>.

<sup>43</sup> Arist., *Pol.* V. 7 (1307 a).

<sup>44</sup> Lepore, *Problemi dell'organizzazione*, cit., p. 26.

<sup>45</sup> Diod. XII. 11.1-2.

<sup>46</sup> Moggi, *Organizzazione della chora*, cit., p. 68.

<sup>47</sup> S. Berger, *Revolution and Constitution in Thurii: Arist. Pol. 1307 a,b, "Eranos"* 88 (1990), p. 10.

<sup>48</sup> Arist., *Pol.* V.3 (1303 a).

<sup>49</sup> Diod., XII. 11.

<sup>50</sup> Moggi, *Organizzazione della chora*, cit., p. 72 e sgg.

<sup>51</sup> Diod., XII.22.

L'espulsione dei Sibariti non bastò, comunque, ad assicurare la concordia nella colonia. Anche se le fonti presentano qualche problema interpretativo e non consentono una facile ricostruzione cronologica degli eventi, sappiamo che vi furono significativi mutamenti costituzionali accompagnati da tensioni all'interno della cittadinanza<sup>52</sup>. Tensioni che videro scontrarsi le diverse etnie presenti fra i coloni e che, ancora una volta, furono causate da problemi di redistribuzione delle terre e di assegnazione delle principali magistrature. Sappiamo infatti da Aristotele che l'ordine costituzionale della città mutò a causa del progressivo accentramento della proprietà fondiaria nelle mani di pochi<sup>53</sup>. Ciò avveniva, scrive Aristotele, "contro la legge" ed in certo modo in contrasto con l'estensione dell'elettorato passivo alle cariche cittadine anche ai meno abbienti. Sta di fatto che i meno abbienti presero le armi, cacciarono coloro che avevano esteso le loro proprietà oltre il consentito e procedettero ad una redistribuzione delle terre. Un nuovo scontro si produsse a causa della legge che stabiliva un intervallo minimo di cinque anni per la rielezione alla strategia: alcuni ex strateghi, valendosi della fama guadagnata sul campo si adoperarono per far abrogare la legge, e vi riuscirono nonostante l'opposizione dei magistrati (*simbuli*) che avevano il compito di controllare la legittimità costituzionale delle deliberazioni degli organi legislativi. Questa modifica, per quanto di portata apparentemente limitata, aprì la via – secondo quanto scrive Aristotele – al completo sovvertimento della costituzione cittadina<sup>54</sup>.

Con ogni verosimiglianza, gli eventi riferiti da Aristotele devono essere collegati a nuove lacerazioni del corpo civico della colonia, ed in particolare a scontri fra la componente ionica ed ateniese e quella peloponnesiaca<sup>55</sup>. Si trattò di una contesa fra quelle parti della cittadinanza che ambivano ad affermare il proprio ruolo guida nella colonia, nel momento in cui si preparava lo scoppio della Guerra del Peloponneso. Non a caso, venne in questione anche l'identità stessa dell'ecista; i contrasti vennero sedati, ma quale fondatore della colonia fu indicato Apollo, in vece di Lampon<sup>56</sup>. Ebbe la meglio la componente peloponnesiaca e infatti la città assunse negli anni seguenti un orientamento moderatamente filospartano<sup>57</sup>. Lo stesso Alcibiade, nel 415, diretto a Sparta dopo la convocazione in patria per la vicenda della mutilazione delle erme, fece scalo a Thurii<sup>58</sup>. Ma la serie dei rivolgimenti non ebbe fine: poco tempo dopo, una nuova *stasis* portò dapprima all'espulsione di

---

<sup>52</sup> Berger, *Revolution, cit.*, p. 11 e sgg.

<sup>53</sup> Arist., *Pol.* V.7 (1307 a).

<sup>54</sup> Arist. *Pol.* V.7 (1307 b).

<sup>55</sup> Pugliese Carratelli, *Le vicende, cit.*, p. 28.

<sup>56</sup> Diod., XII. 35. Ehrenberg, *Foundation of Thurii, cit.*, p. 164 e sgg.

<sup>57</sup> Pugliese Carratelli, *Le vicende, cit.*, p. 29 e sgg.

<sup>58</sup> Thuc., VI.61.

cittadini anti-ateniesi<sup>59</sup> e successivamente, con un nuovo rovesciamento, all'epulsione di 300 filo-ateniesi, fra i quali spicca il nome di Lisia<sup>60</sup>.

Non è certo questa la sede ove approfondire ulteriormente le complesse vicende politiche e costituzionali della polis di Thurii. Piuttosto, mi pare particolarmente significativa l'attenzione dedicata alla città da Aristotele nel libro quinto della *Politica*, quello dedicato alle cause dei rivolgimenti costituzionali ed ai mezzi con i quali preservare ciascuna costituzione<sup>61</sup>. Nei capitoli dedicati all'esame delle cause di trasformazione delle costituzioni in generale, il filosofo cita il caso di Thurii quale esempio di sovvertimento dovuto alla origine non omogenea della cittadinanza: "causa di *stasis*" scrive Aristotele "può essere la diversità di stirpe (*stasiôtikon de kai to mê omophylon*), finché non si riesce a raggiungere una situazione di concordia. Infatti, la città non nasce da una qualsiasi mescolanza di popolo e parimenti essa non nasce in un qualsiasi volgere di tempo. E' questo il motivo per cui coloro che si associarono altri popoli nella fondazione di una città o li coinvolsero successivamente, dopo averla fondata, per lo più furono afflitti da *staseis* (*diestasian*)"<sup>62</sup>.

In conclusione, è forse eccessivo parlare *tout court* di crisi e disintegrazione della polis nelle colonie occidentali, come sosteneva una certa dottrina<sup>63</sup>. Tuttavia, la tesi più recente, che postula una diversa mentalità dei greci d'Occidente rispetto alla identificazione del cittadino ed alla individuazione, *per differentiam*, dell'altro (sia esso lo straniero oppure il barbaro), sicchè diverso sarebbe stato il modo di concepire il diritto di cittadinanza, maggiori la flessibilità, la mobilità e – in somma – la capacità di integrazione, anche tale tesi – si diceva – dev'essere considerata con attenzione e sottoposta a verifica in relazione ai singoli casi.

Non v'è dubbio alcuno che non solo in ambito coloniale e non solo in occidente diverse popolazioni si siano incontrate, conosciute e mescolate; tuttavia, il comportamento della componente sibarita di Thurii e le successive vicende della città, con la contesa emersa fra le due grandi componenti "etniche" della cittadinanza, ciascuna portatrice di diversi modelli politici e costituzionali e – oserei dire – di due diverse ideologie, provano a mio avviso che delineare una troppo forte contrapposizione fra Grecia continentale e colonie occidentali, limitandosi a considerare unicamente la pura e semplice concessione del diritto di cittadinanza, a prescindere dalla più generale articolazione della costituzione delle singole città e dai problemi della proprietà fondiaria, rischia di restituire un'immagine che non sempre corrisponde alla reale complessità dei fatti.

<sup>59</sup> Thuc., VII.33; 57. Pugliese Carratelli, *Storia civile*, in *Megale Hellas*, Milano 1983, p. 68 e sgg.

<sup>60</sup> Dion. Hal., *Lys.* 1; Plut., *Vit. Orat.*, 835 e. Cfr. Berger, *Revolution*, cit. p. 11.

<sup>61</sup> Arist., *Pol.* V.1.1 (1301 a)

<sup>62</sup> *Ibid.*, V. 2.10 (1303 a)

<sup>63</sup> Cfr. ad es. Lepore, *I Greci in Italia*, cit. p. 72.

